

**Bundesverwaltungsgericht**  
**Tribunal administratif fédéral**  
**Tribunale amministrativo federale**  
**Tribunal administrativ federal**



---

Corte IV  
D-4916/2006  
D-4917/2006  
vav/mum  
{T 0/2}

## **Sentenza del 12 luglio 2007**

Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli  
Cancelliera Marisa Murray

**A.**\_\_\_\_\_, e il fratello **B.**\_\_\_\_\_, Turchia,

Ricorrenti

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM)**, Quellenweg 6, 3003 Berna,

Autorità inferiore

concernente

**le decisioni del 21 febbraio 2006 in materia d'asilo, d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento / N [...] e N [...]**

**Ritenuto in fatto:**

- A. Gli interessati, cittadini turchi d'etnia curda con ultimo domicilio in patria a C.\_\_\_\_\_, hanno presentato domanda d'asilo il 12 maggio 2000. Susseguentemente sono stati attribuiti al Cantone Ticino.
- a) Il richiedente ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 29 maggio e del 23 giugno 2000), d'essere simpatizzante dell'D.\_\_\_\_\_ dal E.\_\_\_\_\_ e d'aver fornito aiuti alimentari e vestiti a membri del PKK a partire dall'inizio del 1997 a metà marzo 2000. Sarebbe stato fermato tre volte dalle autorità unitamente alla sorella A.\_\_\_\_\_, la prima nel mese di gennaio del F.\_\_\_\_\_, la seconda nel G.\_\_\_\_\_ o H.\_\_\_\_\_, e la terza nel mese di gennaio del I.\_\_\_\_\_. Sarebbe stato fermato da solo per altre nove volte. I fermi avrebbero avuto una durata minima di 1 ora ed una massima di quindici giorni (nel mese di gennaio del F.\_\_\_\_\_). Durante gli stessi sarebbe stato anche maltrattato. Lo scopo dei fermi sarebbe stato d'interrogarlo sulle sue attività a favore dei movimenti D.\_\_\_\_\_ e PKK nonché sui suoi familiari, in particolare sul padre.
- b) La richiedente ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 maggio e del 20 giugno 2000), d'aver sostenuto il PKK a partire dal F.\_\_\_\_\_, fornendo ai suoi membri aiuti alimentari. A partire dal F.\_\_\_\_\_ dei "civili" armati si sarebbero inoltre presentati regolarmente al suo domicilio, segnatamente alla ricerca del padre. Tre volte nel H.\_\_\_\_\_, o due volte nel H.\_\_\_\_\_ e una nel gennaio del I.\_\_\_\_\_, sarebbe inoltre stata portata ad un posto militare dove sarebbe stata trattenuta, secondo la versione, per 5 ore, 1 giorno e 2/3 ore, oppure per 5 ore, 10 ore e una notte. Nel gennaio del I.\_\_\_\_\_ sarebbe peraltro stata fermata unitamente al fratello; entrambi sarebbero stati rilasciati dopo una notte.
- B. Il 29 gennaio 2001, una sorella degli interessati, unitamente alla sua famiglia, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera (N ...). Il 31 marzo 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente, e di seguito, UFM) ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando nello stesso tempo il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Il 1° maggio 2003, gli stessi hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione. Il 4 febbraio 2005, il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata annullata, non avendo l'autorità inferiore esaminato l'eventuale esistenza di un rischio di persecuzione riflessa con riferimento alla situazione del padre e di B.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_. Ad oggi, non risulta che l'autorità inferiore abbia ancora emesso una decisione in merito alla domanda d'asilo della menzionata sorella degli interessati.
- C. Il 21 febbraio 2006, l'UFM ha respinto le domande d'asilo degli interessati, pronunciando nello stesso tempo la loro ammissione provvisoria in Svizzera ai sensi dell'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi (casi di rigore personale grave).
- D. Il 23 marzo 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro le succitate decisioni dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'accoglimento dei

gravami, l'annullamento delle decisioni querelate e la concessione dell'asilo in loro favore, e, in via subordinata, la constatazione dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia. Hanno postulato la congiunzione delle loro pratiche.

- E. Il 19 giugno 2006, i ricorrenti hanno versato i rispettivi anticipi, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali richiesti dalla CRA con decisioni incidentali del 6 giugno 2006.
- F. Il 17 luglio 2006, l'UFM ha proposto la reiezione dei gravami.
- G. Il 21 agosto 2006, i ricorrenti hanno inoltrato la replica. Si sono riconfermati nelle loro motivazioni e conclusioni. Hanno inoltre domandato l'assunzione degli incarti relativi ai loro familiari, con possibilità di consultazione per il loro rappresentante, segnatamente quelli del padre (N ...), della sorella (N ...) e dello zio (di cui non conoscono il riferimento).
- H. Il 15 settembre 2006, i ricorrenti hanno segnalato che i recenti e tristi accadimenti in Turchia (soprattutto nel sud-est), che confermano una recrudescenza del conflitto in atto tra i separatisti e lo Stato turco, non fanno che aggravare, per persone come loro sospettate d'appartenere o simpatizzare per il PKK, il rischio d'esposizione a persecuzioni.

### **Considerato in diritto:**

1.

- 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
- 1.2 Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti, al 31 dicembre 2006, presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
- 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
- 2. Conto tenuto della pronunciata ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera, la conclusione tendente alla constatazione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è inammissibile. Per il resto, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agl'art. 48 nonché 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
- 3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (Giurisprudenza ed informazioni

della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 29 consid. 3 pag. 207 e relativo riferimento).

4. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause, peraltro da loro richiesta, e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti).
5. Nelle decisioni impugnate, l'autorità inferiore ha rilevato, da un lato, che il 31 marzo 1999 è stata negata ai richiedenti l'autorizzazione d'entrata in Svizzera, allo scopo del ricongiungimento familiare con il padre (rifugiato riconosciuto), sulla base, da un lato, dell'inesistenza di una grave minaccia per la loro esistenza e, dall'altro lato, della ragione della domanda di ricongiungimento basata unicamente su motivi economico-sociali, senza alcun nesso con le vicissitudini del padre. L'UFM ha considerato siccome inverosimili le dichiarazioni decisive rese dagli interessati nell'ambito della procedura d'asilo in esame, in particolare perché divergenti fra loro e sulle date dei fermi subiti. Peraltro, i pregiudizi che avrebbe subito l'interessata sarebbero comunque d'intensità insufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo. Inoltre, non può essere creduto che l'interessato, nonostante le evocate pressioni subite a partire dal F.\_\_\_\_\_, abbia ottenuto nel H.\_\_\_\_\_ una carta d'identità. Non soccorre altresì i richiedenti neppure l'esito delle procedure della madre e dei fratelli minori (N ...) che hanno ottenuto l'asilo a titolo derivato (giusta l'abrogato art. 3 cpv. 3 LAsi) in virtù dello statuto accordato al padre, ma che non adempivano le condizioni per ottenerlo a titolo originario. La CRA ha sì cassato la decisione dell'UFM concernente la sorella J.\_\_\_\_\_ (N ...), ma per motivi formali, nell'attesa di una decisione concernente proprio i loro casi, e non perché considerasse verosimili le allegazioni decisive rese nell'ambito della sua procedura dalla sorella.
6. Nei gravami, gli insorgenti fanno valere una violazione del diritto d'essere sentito della ricorrente, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata. Si dolgono, altresì, del fatto che l'autorità inferiore ha ommesso di tenere debitamente conto della nota pratica in Turchia di sottoporre a rappresaglie i membri della famiglia di presunti attivisti politici (GICRA 2005 n. 21 e GICRA 1993 n. 6) e del fatto che il loro padre è un attivista politico del PKK. Già per questa sola ragione le loro dichiarazioni concernenti i pregiudizi subiti in patria a causa del loro genitore devono considerarsi siccome plausibili. Peraltro, le divergenze rilevate nelle impugnate decisioni con riferimento alle rispettive dichiarazioni dovrebbero essere relativizzate perché non sono stati confrontati direttamente alle medesime e perché la richiedente, analfabeta, male comprende il turco (lingua dell'audizione). Peraltro, anche B.\_\_\_\_\_ è esposto a seri pregiudizi, al punto tale che le autorità lo hanno prelevato in tutto ben dodici volte, tre delle quali con la sorella A.\_\_\_\_\_. Non vi sarebbe nulla di illogico nell'ottenimento di una carta d'identità durante un periodo di persecuzioni, giacché è il passaporto l'unico documento che consente di lasciare la Turchia. Non sussisterebbe comunque un'alternativa di rifugio interna, perché la repressione nei confronti dei simpatizzanti (o presunti tali) del PKK avviene su tutto il territorio. Infine, e nella denegata ipotesi che le motivazioni addotte per ottenere l'asilo non fossero considerate sufficienti, un loro rientro in patria dovrebbe essere considerato inesigibile, poiché tutta la famiglia si troverebbe in Svizzera, e dunque in patria

non avrebbero più nessuno e sarebbero in balia delle autorità turche che avrebbero buon gioco nel porre in essere ogni tipo di pressione e di abusi incompatibili con l'art. 3 CEDU.

7. Preliminarmente, questo Tribunale rileva che gli incarti relativi al padre (con alcuni membri della famiglia; N ...) e alla sorella dei ricorrenti (N ...) sono stati richiamati ai fini del presente giudizio. Per contro, non ha potuto essere dato seguito al richiesto esame degli atti di causa dello zio K.\_\_\_\_\_, non avendo i ricorrenti fornito indicazioni sufficienti sulle generalità della menzionata persona né sui motivi che renderebbero necessario il richiamo del suo incarto. Peraltro, gli atti delle procedure N [...] e N [...] non possono essere trasmessi al patrocinatore dei ricorrenti, considerato che la domanda in tale senso non è accompagnata da alcuna procura dei parenti dei ricorrenti che lo autorizzi a prendere visione dei loro incarti, presupposto che in buona fede non poteva sfuggire al patrocinatore medesimo. Peraltro, usando della necessaria diligenza, gli insorgenti, altresì rappresentati da mandatario professionale già in procedura di prima istanza, avrebbero potuto e dovuto attivarsi già in corso di procedura di prima istanza se avessero ritenuto la consultazione degli atti dei loro parenti siccome determinante per una corretta tutela dei loro interessi.
8. La ricorrente si duole d'una violazione del diritto d'essere sentita nella forma di una carente motivazione.
  - 8.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.).
  - 8.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente chiaro per consentire alla ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Peraltro, il fatto che l'UFM abbia

considerato inverosimili nonché irrilevanti le dichiarazioni decisive da lei rese non è di per sé illogico. In altri termini, non esiste un'incompatibilità tra le due valutazioni, essendo possibile d'argomentare, come in concreto, da un lato con l'inverosimiglianza delle dichiarazioni e, dall'altro, con la loro irrilevanza quand'anche li si volesse, certo per denegata ipotesi, considerare plausibili.

9. Quanto al merito della causa, il TAF constata che l'insieme delle dichiarazioni determinanti rese dai ricorrenti s'esaurisce in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza, e nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, per le ragioni indicate nelle decisioni impugnate. Certo, i ricorrenti si lamentano di non essere stati confrontati alle rispettive dichiarazioni divergenti. Tuttavia, e da un lato, un tale confronto può essere effettuato anche con domande indirette e non con la semplice prospettazione delle altrui dichiarazioni. Dall'altro lato, i ricorrenti non hanno segnalato, neppure nei gravami, quale delle loro due versioni sarebbe quella corretta e per quale motivo vi sia, per esempio, una differenza d'alcuni anni sulla data del primo fermo che avrebbero subito insieme. Quest'ultima discrepanza non può essere genericamente attribuita al preteso analfabetismo della ricorrente rispettivamente alle difficoltà che la stessa avrebbe avuto, ma che non ha segnalato durante l'audizione o comunque nel corso della procedura di prima istanza che è durata quasi sei anni, d'esprimersi in lingua turca sui suoi motivi d'asilo. Inoltre, non è seriamente plausibile che il ricorrente subisca l'arresto più lungo nel gennaio del F.\_\_\_\_\_, ma decida d'espatriare solo nel [...] I.\_\_\_\_\_. – senza che vi sia stato un fermo più significativo del primo – e questo oltre un anno dopo l'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare con il padre in Svizzera il 22 febbraio 1999. Non è altresì verosimile, ai sensi della probabilità preponderante, che le autorità turche – se avessero realmente avuto l'intenzione di perseguire il ricorrente e lo avessero obbligato a firmare un registro delle presenze ogni dieci/quindici giorni per anni – gli emettano una carta d'identità senza alcun problema, rifiutando simultaneamente di rilasciargli un passaporto per il timore che lasci il Paese. La ricorrente ha, dal canto suo e fra l'altro, reso versioni divergenti sulle date e la durata degli evocati tre fermi (tre nel H.\_\_\_\_\_ di una durata di 5 ore, 1 giorno e 3 ore, oppure 2 nel H.\_\_\_\_\_ e uno nel I.\_\_\_\_\_ della durata di 5 ore, 10 ore ed una notte). Anche tali discordanze non possono essere attribuite ai pretesi analfabetismo o incomprensioni linguistiche, ritenuto che apponendo la propria firma senza riserve sui verbali d'audizione, dopo rilettura e traduzione frase per frase, l'insorgente ha confermato la corrispondenza del loro contenuto con le sue dichiarazioni. Peraltro, anche nella denegata ipotesi che le “visite” dei “civili” e i tre brevi fermi evocati dalla ricorrente si fossero realmente prodotti, gli stessi sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo di intensità manifestamente insufficiente a legittimare una richiesta di protezione ad uno Stato terzo.
- 9.1 Peraltro, il fatto che il padre dei ricorrenti abbia ottenuto l'asilo in Svizzera il [...] G.\_\_\_\_\_ non implica necessariamente un rischio serio e concreto per i ricorrenti d'essere esposti in patria a persecuzioni riflesse (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.2.3 pag. 199 e seg.). Basti al proposito rilevare che gli insorgenti sono giunti in Svizzera oltre undici anni dopo il loro padre, senza che abbiano saputo fornire una spiegazione plausibile sul motivo per cui durante tale lasso di tempo non abbiano

nutrito timori d'esposizione a future persecuzioni riflesse sufficienti ad indurli all'espatrio, ma li provino ora. Peraltro, il padre dei ricorrenti ha certo subito delle persecuzioni negli anni ottanta in Turchia per attività di sostegno a favore del PKK, ma egli non era un membro di detta organizzazione, tanto meno di rilievo. Egli si è, di fatto, limitato a fornire al PKK aiuti, sul piano logistico ed alimentare, dal L.\_\_\_\_\_ all'espatrio (v. sentenza della CRA del 6 aprile 1998 nella causa M.\_\_\_\_\_ contro Ufficio federale dei rifugiati, consid. 11a). In simili circostanze, non è dato attualmente presumere un'esposizione dei ricorrenti a delle persecuzioni riflesse a causa del padre. Non soccorre i ricorrenti neppure il richiamato incarto della sorella J.\_\_\_\_\_ (e della sua famiglia), considerato che, come rettamente rilevato dall'UFM, la decisione negativa resa dall'UFM contro detta sorella il 31 marzo 2003 era stata annullata dalla CRA il 4 febbraio 2005 unicamente per un'insufficiente esame dell'esistenza di timori fondati d'esposizione a future persecuzioni riflesse in relazione alla situazione del padre e dei qui ricorrenti; ciò esclude che la sorella già adempisse i criteri della qualità di rifugiata per motivi propri, considerato che in una siffatta evenienza la CRA non avrebbe potuto semplicemente rinviare gli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria sulla questione della persecuzione riflessa, ma avrebbe dovuto riconoscerle direttamente la qualità di rifugiata e concederle l'asilo (che è il massimo dello statuto ottenibile in Svizzera per un richiedente l'asilo). Peraltro, i ricorrenti non hanno fatto valere in questa sede che dal momento della menzionata cassazione ad oggi la situazione personale della sorella J.\_\_\_\_\_ ha subito un'evoluzione suscettibile d'influire positivamente sulle loro rispettive procedure d'asilo.

- 9.2 Da quanto esposto, discende che sul punto in questione dell'asilo i ricorsi in esame non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
10. Non risulta dagli atti di causa che i ricorrenti adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi nonché art. 44 cpv. 1 LAsi ed art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Anche da questo profilo, la decisione impugnata va confermata, fermo restando che i ricorrenti sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera dall'UFM per l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 1'200.--, sono poste solidalmente a carico delle parti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'ammontare delle spese processuali si giustifica in considerazione del lavoro straordinario causato dalle procedure di ricorso in esame. Da un lato, gli atti degli incarti che il TAF ha dovuto esaminare sono nel loro insieme voluminosi e, dall'altro lato, hanno presentato questioni di fatto di una certa complessità.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

1. Nella misura in cui ammissibili, i ricorsi sono respinti.
2. Le spese processuali, di fr. 1'200.--, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con gli anticipi versati dai ricorrenti il 19 giugno 2006.
3. Comunicazione:
  - al patrocinatore dei ricorrenti (plico raccomandato)
  - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N [...] e N [...]; allegati i citati incarti UFM)
  - alla N. \_\_\_\_\_ (in copia)

Il Giudice:

La Cancelliera:

Vito Valenti

Marisa Murray

Data di spedizione: